



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI NAPOLI SEZIONE 26

riunita con l'intervento dei Signori:

CASOTTI DR. PASQUALE Presidente
 CIRELLI DR. GINO Relatore
 DI ROSA DR. ANTONIO Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 38902/06

depositato il 07/12/2006

- avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRPEF
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO NAPOLI 2

proposto dal ricorrente:



difeso da:

D'ISANTO FABIO

VIA KERBAKER 61 80100 NAPOLI NA

SEZIONE

N° 26

REG.GENERALE

N° 38902/06

UDIENZA DEL

22/04/2008 ore 09:00

SENTENZA

N°

251

PRONUNCIATA IL:

22/4/2008

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

08 MAR 2008

Il Segretario

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

██████████ inoltrava all'Agenzia delle Entrate, ufficio di Napoli, istanza di rimborso di maggiori somme versate a titolo d'acconto IRPEF negli anni dal 2001 al 2004. Contro il silenzio rifiuto dell'Agenzia proponeva ricorso. Assumeva: - di aver lavorato alle dipendenze del Banco di Napoli S.p.A.; - che in virtù delle legge n. 588/96, finalizzata al risanamento dell'Ente con interventi tendenti a ridurre il costo del lavoro, aveva concordato di risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro in data 30-06-2001; - di aver percepito, in virtù dell'accordo, la somma mensile lorda di £. 3.320.000 dal mese di luglio 2001 all'anno 2004, quale assegno mensile di sostegno al reddito; - che l'ente erogante, quale sostituto d'imposta, aveva sottoposto a tassazione ordinaria gli importi corrisposti; - che, per contro, ai sensi dell'articolo 59 della legge n. 449/97, dovevano essere sottoposte a tassazione separata ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 917/86, con l'ulteriore beneficio della riduzione del 50% nel caso di lavoratrici ultracinquantenni. Chiedeva, pertanto, condannarsi l'A.F. al rimborso della somma versata in più pari ad € 6.371,62, oltre interessi maturati e maturandi.

Si costituiva l'Ufficio deducendo che la ricorrente non aveva prodotto alcun documento atto a dimostrare la natura del trattamento rateale, per cui doveva presumersi la correttezza del comportamento del sostituto d'imposta. Concludeva per il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'articolo 59 della L. 27/12/1997, n. 449, allo scopo di agevolare gli esodi in presenza di esuberanti riguardanti banche, associazioni di banche e concessionari della riscossione cui si applicano i contratti collettivi del settore del credito, ha previsto l'erogazione di apposite indennità, anche in forma rateale, in conformità dell'articolo 17 (ora 19) del D. P. R. 22/12/1986, n. 917, da sottoporre, pertanto, a tassazione separata. Il comma 4 bis dello stesso articolo, abrogato con effetto dal 4/7/2006 dall'articolo 36, comma 23, del D. L. n. 223/2006, convertito nella L. n. 268/2006, disponeva l'ulteriore beneficio dell'abbattimento del 50% dell'aliquota applicabile all'indennità per trattamento di fine rapporto.

Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta (Mod. CUD dal 2001 al 2004; prospetto di sostegno al reddito del mese di Agosto 2001; accordo stipulato innanzi alla Commissione Provinciale di Conciliazione del 26/2/2001 di cui all'art. 410 c.p.c.), si evince che la ricorrente, in conformità al suddetto accordo, ha percepito dal mese di luglio 2001 al 2004 la somma mensile lorda di £. 3.320.000, più adeguamento previsto per le pensioni A.G.O, quale assegno di sostegno del reddito, erogazione che rientra nella previsione delle menzionate norme. Risulta altresì, ed in particolar dai mod. CUD, che su di esse sono state operate le ritenute a titolo di acconto IRPEF con aliquota del 22,56% per l'anno 2001, e di circa il 20% per gli anni successivi. Le somme erogate, invece, come suddetto, andavano assoggettate a tassazione separata con l'ulteriore beneficio della riduzione al 50% dell'aliquota applicabile. Tanto è stato riconosciuto anche dall'Agenzia delle entrate, direzione centrale, con risoluzione n. 17/E del 29/01/2003.

Il collegio osserva inoltre che le deduzioni dell'ufficio sono alquanto generiche, tenuto altresì conto che proprio dai mod. CUD esibiti si evince che le somme percepite sono state erogate dal Banco di Napoli, il quale non poteva corrispondere importi a titolo diverso, poiché il rapporto di lavoro si era risolto dall'1/7/2001 in applicazione del suddetto accordo. Pertanto appare legittima la richiesta di rimborso avanzata dalla ricorrente in virtù dell'applicazione dell'aliquota dell'11,77% agli assegni percepiti.

La natura della controversia rende equa la compensazione delle spese.

La Commissione

P. Q. M.

accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Napoli 2, di provvedere al rimborso della somma di € 6.371,62, oltre interessi maturati e maturandi. Compensa le spese..

Napoli, li 22-04-2008

L'ESTENSORE



IL PRESIDENTE

